

LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2021, n. 16

Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003, in materia di promozione dell'agricoltura biologica e di sostegno all'economia agricola

(b.u. 28 luglio 2021, n. 29, straord. n. 4)

INDICE

Capo I - *Modificazioni del titolo I della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

Art. 1 - *Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 2 - *Inserimento dell'articolo 1 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 3 - *Integrazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 4 - *Modificazioni dell'articolo 15 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 5 - *Integrazione dell'articolo 45 della legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 6 - *Integrazione dell'articolo 46 della legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 7 - *Modificazioni dell'articolo 47 della legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 8 - *Modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 9 - *Inserimento dell'articolo 49 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 10 - *Integrazione dell'articolo 50 della legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 11 - *Sostituzione dell'articolo 55 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Capo II - *Modificazioni del capo I del titolo II della legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 12 - *Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II della legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 13 - *Sostituzione dell'articolo 65 della legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 14 - *Sostituzione dell'articolo 66 della legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 15 - *Inserimento dell'articolo 66 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 16 - *Inserimento dell'articolo 66 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 17 - *Sostituzione dell'articolo 67 della legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 18 - *Sostituzione dell'articolo 68 della legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 19 - *Inserimento dell'articolo 68 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 20 - *Sostituzione dell'articolo 69 della legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 21 - *Sostituzione dell'articolo 70 della legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 22 - *Sostituzione dell'articolo 71 della legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 23 - *Inserimento dell'articolo 71 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 24 - *Inserimento dell'articolo 71 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 25 - *Sostituzione dell'articolo 72 della legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 26 - *Inserimento dell'articolo 72 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 27 - *Sostituzione dell'articolo 74 della legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 28 - *Inserimento dell'articolo 74 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Art. 29 - *Inserimento dell'articolo 74 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003*

Capo III - *Disposizioni transitorie e finali*

Art. 30 - *Abrogazioni*

Art. 31 - *Disposizioni transitorie*

Art. 32 - *Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I

Modificazioni del titolo I della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

Art. 1

Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:
"Art. 1 bis

Tavolo verde e forme di collaborazione e concertazione

1. Al fine di favorire la concertazione con i principali attori dell'agricoltura trentina, la Provincia, in relazione all'importanza strategica delle attività agricole per lo sviluppo socio-economico, per una produzione agroalimentare di qualità, per il mantenimento del territorio e del paesaggio e per il perseguimento delle finalità indicate da questa legge e dalle altre normative di settore, promuove idonee e sistematiche forme di collaborazione e consultazione dei soggetti maggiormente rappresentativi del settore agricolo e agroalimentare.

2. Per i fini del comma 1, con deliberazione della Giunta provinciale, è istituito il tavolo verde provinciale, presieduto dall'assessore competente in materia di agricoltura e finalizzato alle attività di analisi, condivisione e sviluppo delle linee generali di intervento volte alla valorizzazione dell'intero comparto agricolo; i membri del tavolo verde non hanno titolo ad alcun compenso per la partecipazione alle attività del tavolo. Il presidente del tavolo di volta in volta invita i soggetti previsti dal comma 1, in relazione agli argomenti trattati.

3. Il tavolo verde previsto dal comma 2 può articolarsi in tavoli tematici, tra i quali quello per l'agricoltura biologica."

Art. 2

Inserimento dell'articolo 1 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 1 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Art. 1 ter

Linee guida per lo sviluppo dell'agricoltura trentina

1. La Provincia determina gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità per il perseguimento delle finalità di questa legge e per assicurare le più efficaci e funzionali forme di raccordo e integrazione tra le diverse modalità di produzione agricola attraverso la definizione di linee guida, in armonia con gli indirizzi definiti a livello nazionale e dell'Unione europea e in coerenza con il programma di sviluppo provinciale.

2. Una specifica sezione delle linee guida è dedicata allo sviluppo della produzione biologica.

3. Le linee guida hanno durata pari alla legislatura provinciale e sono approvate dalla Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

4. La Provincia assicura il monitoraggio costante dell'attuazione delle linee guida. Il monitoraggio indica gli elementi per l'eventuale loro revisione e aggiornamento nonché gli elementi per l'elaborazione di una relazione di fine legislatura sullo stato dell'agricoltura trentina.

Art. 3

Integrazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 dopo le parole: "Fatto salvo" sono inserite le seguenti: "quanto stabilito dal comma 3 bis e".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"3 bis. Se i contributi sono concessi applicando la normativa europea in materia di aiuti di Stato d'importanza minore (de minimis) non si applica il limite percentuale massimo di agevolazione previsto dal primo periodo del comma 3. Resta fermo il rispetto del massimale triennale stabilito dalla medesima normativa europea nonché, ove previste, delle percentuali massime di agevolazione stabilite da questo titolo o dalla Giunta provinciale con propria deliberazione."

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 15 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. La rubrica dell'articolo 15 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituita dalla seguente: "Contributi a sostegno della transizione ecologica e digitale".

2. Dopo il comma 1 quinquies dell'articolo 15 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inseriti i seguenti:

"1 sexies. Per il perseguimento degli obiettivi dell'Unione europea per la transizione ecologica e digitale, al fine di implementare meccanismi virtuosi d'innovazione tecnologica e digitale e accrescere il livello di sostenibilità dell'agricoltura, possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di sviluppo tecnologico, anche a carattere sperimentale ed evolutivi di iniziative progettuali avviate nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) o nell'ambito dei gruppi operativi istituiti ai sensi della lettera h ter) del comma 1 dell'articolo 49.

1 septies. I contributi previsti dal comma 1 sexies possono essere concessi, fino alla percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammessa, e comunque nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai soggetti indicati dall'articolo 2 nonché ai gruppi operativi istituiti ai sensi della disciplina dell'Unione europea concernente il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura e ai sensi della lettera h ter) del comma 1 dell'articolo 49."

3. Il comma 2 dell'articolo 15 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, anche in relazione alle caratteristiche e alla durata dei progetti; nella definizione della misura tiene conto del regime di cumulabilità previsto dalla normativa dell'Unione europea. Resta ferma la cumulabilità della misura con altri interventi, anche statali, che non costituiscono aiuti di Stato."

Art. 5

Integrazione dell'articolo 45 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"3 bis. Ai soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), e) e i), in fase di

conversione dalla produzione tradizionale a quella effettuata secondo le norme sulla produzione biologica, può essere concesso un contributo fino alla misura massima dell'80 per cento, a copertura delle maggiori spese per l'acquisto di prodotti per l'alimentazione dei pesci. Tale contributo è limitato al periodo di conversione ed è concesso in applicazione della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) nel settore della pesca e dell'acquacoltura."

Art. 6

Integrazione dell'articolo 46 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inserite le parole: ", nonché acquisto di macchine e attrezzature".

Art. 7

Modificazioni dell'articolo 47 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"4. Agli operatori iscritti nell'elenco provinciale degli operatori biologici possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 100 per cento delle spese sostenute, per un periodo massimo di cinque anni, per il controllo e per la certificazione del processo produttivo biologico. Le domande di agevolazione sono presentate dall'operatore biologico o dall'organismo di controllo prescelto dall'operatore, espressamente delegato alla presentazione della domanda e all'incasso del contributo in nome e per conto dell'operatore stesso, o dai centri autorizzati di assistenza agricola previsti dall'articolo 59 per conto dell'operatore biologico e sulla base di specifico mandato scritto. La Giunta provinciale individua criteri, condizioni e modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria da allegare."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 47 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"4 bis. Allo scopo di favorire la costituzione e lo sviluppo dei distretti biologici riconosciuti ai sensi di questa legge e per la realizzazione del progetto economico territoriale previsto dall'articolo 66 ter, può essere concesso, per un periodo di quattro anni, un contributo fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese di avviamento sostenute nel primo anno, ridotto del 10 per cento per ciascun anno d'esercizio successivo, ai soggetti previsti dall'articolo 66 ter, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato."

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 48 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"4.1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare nonché la costituzione, lo sviluppo e il rafforzamento dei distretti del cibo, come definiti e individuati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), la Provincia promuove accordi di filiera e di distretto a rilevanza provinciale o interprovinciale tra gli operatori delle filiere, ivi comprese le organizzazioni di produttori."

2. La lettera b) del comma 4 bis dell'articolo 48 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituita dalla seguente:

"b) l'individuazione, la costituzione e lo sviluppo dei distretti del cibo previsti dal comma 4.1, le cui caratteristiche sono definite con deliberazione della Giunta provinciale."

Art. 9

Inserimento dell'articolo 49 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 49 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Art. 49 bis

Sistemi per la conoscenza e l'innovazione in agricoltura

1. La Provincia promuove l'organizzazione dei sistemi per la conoscenza e l'innovazione in agricoltura (agricultural knowledge and innovation systems - AKIS) al fine di:

- a) rafforzare la competitività delle imprese agricole mediante l'incremento dell'efficienza delle aziende, il miglioramento e la valorizzazione degli aspetti qualitativi e di salubrità dei prodotti agricoli, la promozione dei processi produttivi rispettosi della salute dei consumatori, dell'ambiente e del benessere degli animali;
- b) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
- c) favorire la diversificazione produttiva promuovendo, in particolare, la riconversione verso produzioni orientate a un'agricoltura ecosostenibile e agroambientale;
- d) valorizzare la multifunzionalità delle imprese agricole;
- e) promuovere lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree rurali mediante la valorizzazione del paesaggio rurale e della biodiversità, la salvaguardia del tessuto economico, sociale e culturale.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono definiti i criteri e le modalità per l'organizzazione degli AKIS valorizzando le collaborazioni con gli enti e gli istituti di ricerca operanti nel territorio provinciale, con gli enti strumentali della Provincia e, in particolare, il ruolo della fondazione Edmund Mach rispetto alle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico in agricoltura e favorendo lo scambio di buone pratiche con le regioni limitrofe e le altre regioni europee."

Art. 10

Integrazione dell'articolo 50 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 50 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"1 bis. La Provincia implementa il sistema informativo agricolo provinciale (SIAP) con le informazioni riguardanti le superfici gestite con metodo biologico, assicurando il raccordo con il sistema informativo nazionale."

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 55 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 55 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 55 bis

Interventi per contrastare la diffusione di organismi nocivi

1. La Provincia disciplina l'organizzazione del servizio fitosanitario regionale e assicura

l'attività di protezione delle piante nell'ambito del territorio provinciale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625).

2. La struttura provinciale competente in materia di agricoltura svolge sul territorio provinciale le funzioni di servizio fitosanitario regionale previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 19 del 2021 e assume a tal fine la denominazione di "servizio fitosanitario provinciale".

3. Il servizio fitosanitario provinciale riceve da chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori privati, gli enti pubblici e privati e ogni altra istituzione scientifica, le comunicazioni relative al ritrovamento di organismi nocivi, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 19 del 2021.

4. Nell'ambito dell'attività di protezione delle piante, compresa la gestione dell'emergenza, prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 19 del 2021, il servizio fitosanitario provinciale svolge tale attività anche con il concorso delle associazioni rappresentative dei produttori ortofrutticoli trentini e degli enti di ricerca in materia agricola.

5. La Giunta provinciale con propria deliberazione individua le procedure e le modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative, al fine di assicurare l'immediata risposta operativa nel caso delle emergenze fitosanitarie, anche nel caso di terreni abbandonati o incolti.

6. Fermo restando quanto disposto dal servizio fitosanitario nazionale in applicazione del decreto legislativo n. 19 del 2021, la Provincia individua le misure, anche fitosanitarie, per contrastare la diffusione sul territorio provinciale di organismi nocivi ai vegetali non regolamentati dalla normativa statale o europea, già presenti sul territorio provinciale, per tutelare le produzioni agricole, il patrimonio forestale e il territorio dal pericolo di danni derivanti dagli organismi nocivi delle piante."

Capo II

Modificazioni del capo I del titolo II della legge provinciale sull'agricoltura 2003

Art. 12

Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. La rubrica del capo I del titolo II della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituita dalla seguente: "Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica in provincia di Trento".

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 65 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 65 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 65

Oggetto e finalità

1. La Provincia riconosce la funzione ambientale, sociale ed economica della produzione biologica in quanto diretta a:

a) salvaguardare la biodiversità e le risorse naturali, il benessere degli animali e il miglioramento

dello stato dei suoli, delle acque, dell'aria e dell'equilibrio ecologico;

- b) garantire la qualità degli alimenti, la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori, concorrendo inoltre alla tutela del paesaggio rurale e della salute, nonché agli obiettivi dello sviluppo rurale, attraverso la promozione di filiere agroalimentari di qualità, che sostengono il reddito degli agricoltori anche mediante un'adeguata remunerazione del prodotto biologico.

2. La produzione biologica riguarda i prodotti provenienti dall'agricoltura, incluse l'acquacoltura e l'apicoltura, e i prodotti derivanti da tali prodotti, quando sono ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, o sono destinati ad esserlo, e in particolare:

- a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale produttivo vegetale;
- b) prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;
- c) mangimi.

3. Questa legge detta la disciplina per:

- a) l'attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di produzione biologica, di etichettatura dei prodotti biologici e relativa certificazione, con particolare riferimento al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- b) la partecipazione e la collaborazione con gli organi dell'amministrazione statale al sistema di controllo del settore biologico;
- c) lo sviluppo e la promozione della produzione biologica nel territorio provinciale, compresi i distretti biologici.

4. La produzione realizzata con metodo di agricoltura biodinamica, nel rispetto della disciplina europea in materia di agricoltura biologica, rientra nell'ambito di applicazione di questa legge."

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 66 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 66 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 66

Definizioni

1. Ai fini di questa legge si applicano le definizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici, comprese quelle previste dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (regolamento sui controlli ufficiali), e dal regolamento (UE) 2018/848, nonché le seguenti definizioni:

- a) filiera biologica provinciale: accordo stipulato formalmente fra imprese iscritte nell'elenco provinciale degli operatori biologici, finalizzato alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti biologici, che sono realizzate interamente nel territorio provinciale;
- b) filiera biologica agroalimentare corta locale: filiera di approvvigionamento di prodotti biologici agroalimentari formata da un numero limitato di operatori quali produttori, trasformatori e distributori con sede nel territorio provinciale, nella quale è presente al massimo un intermediario fra l'operatore e il consumatore;
- c) controllo: attività finalizzata a verificare che gli operatori biologici operino in conformità alle disposizioni previste dalla normativa europea, statale e provinciale in materia di produzione biologica;
- d) vigilanza: attività di verifica effettuata sugli organismi di controllo ai sensi della normativa europea, statale e provinciale."

Art. 15

Inserimento dell'articolo 66 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 66 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Art. 66 bis

Iniziative di promozione, ricerca e formazione per il settore biologico

1. Al fine di favorire l'utilizzo delle produzioni realizzate con metodo biologico la Provincia promuove le seguenti attività:

- a) le iniziative volte all'incremento delle superfici agricole e delle produzioni zootecniche, dell'acquacoltura e dell'apicoltura condotte con metodo biologico;
- b) l'uso sostenibile delle risorse, la tutela degli ecosistemi nonché il mantenimento e la prevenzione da inquinamenti e contaminazioni delle superfici indicate nella lettera a), favorendo, se possibile, l'accorpamento di quelle a conduzione biologica e la creazione di sistemi collettivi di difesa attiva;
- c) i progetti anche sperimentali per l'innovazione nelle modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari al fine di razionalizzare e contenere il loro utilizzo, ridurre la deriva e accrescere il livello di sostenibilità complessiva delle produzioni agricole;
- d) il monitoraggio delle produzioni e dei relativi aspetti economici, anche per una valutazione degli esiti in relazione all'andamento del mercato e ai rapporti con la produzione integrata;
- e) l'utilizzo di prodotti fitosanitari e di mezzi tecnici ammessi per le produzioni biologiche nelle aree destinate a verde pubblico e privato;
- f) le azioni finalizzate alla conoscenza delle tematiche e dei metodi relativi all'agricoltura biologica, comprese mostre, incontri e convegni;
- g) gli interventi di sostegno allo sviluppo delle attività di formazione, assistenza tecnica e trasferimento tecnologico rivolte agli operatori biologici;
- h) le iniziative dirette a diffondere le strategie e gli strumenti dell'agricoltura di precisione e dell'agricoltura 4.0;
- i) l'informazione, la sensibilizzazione e l'educazione ambientale e al consumo alimentare, con particolare riferimento alla coltivazione biologica, anche rispetto alla tematica della transizione ecologica;
- j) le iniziative per una maggiore diffusione e valorizzazione dei prodotti biologici, anche attraverso percorsi tematici a valenza turistica;
- k) le iniziative per la promozione e per l'aggregazione delle aziende biologiche, anche attraverso la costituzione e lo sviluppo di distretti biologici e la collaborazione tra i medesimi;
- l) le azioni finalizzate allo studio, alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità d'interesse agricolo e alimentare;
- m) le iniziative di sostegno alla costituzione di filiere biologiche agroalimentari corte locali e all'avvio di mercati locali dell'agricoltura biologica o settori di essi che commercializzano prodotti biologici;
- n) la costituzione e il riconoscimento di organismi e strutture di promozione e aggregazione del prodotto biologico;
- o) le iniziative per migliorare il sistema di garanzie del biologico, sia a favore dei consumatori che per un'equa concorrenza tra produttori biologici;
- p) le iniziative per valorizzare l'uso di prodotti biologici locali nella ristorazione collettiva pubblica e privata.

2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.

3. La Provincia attiva iniziative di sperimentazione e ricerca, nonché attività formative e di assistenza tecnica riguardanti il settore biologico, anche attraverso il coinvolgimento della

fondazione Edmund Mach."

Art. 16

Inserimento dell'articolo 66 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 66 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Art. 66 ter

Distretti biologici d'interesse provinciale

1. La Provincia promuove e sostiene, nell'ambito dei distretti del cibo previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001, la costituzione e lo sviluppo di distretti biologici d'interesse provinciale.

2. Ai fini di questa legge il distretto biologico è un sistema produttivo locale integrato a vocazione agricola che si caratterizza per:

- a) la presenza significativa, all'interno dell'ambito territoriale agricolo del distretto, di attività di coltivazione, allevamento, raccolta spontanea, trasformazione, preparazione e commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico;
- b) la tutela delle produzioni e delle metodologie culturali, di allevamento e di trasformazione tipiche locali;
- c) l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'ambito territoriale del distretto;
- d) la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree espressione di caratteri identitari del territorio e quelle del sistema delle aree protette provinciali disciplinate dal titolo V della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007);
- e) la sostenibilità ambientale e il limitato uso dei prodotti fitosanitari.

3. I distretti biologici, a partire dal ruolo degli operatori biologici, svolgono una preminente funzione di natura culturale e di stimolo e promozione dello sviluppo sostenibile, e sono costituiti per:

- a) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici, nonché le attività di informazione e di comunicazione riguardanti il settore biologico, anche collaborando con gli enti culturali e di ricerca del territorio;
- b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, compatibilmente con le condizioni ambientali e di mercato, con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo socio-economico attento alla conservazione delle risorse naturali e locali, e di diffondere l'impiego oculato di queste risorse nei processi produttivi, in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e la specificità territoriale, secondo i criteri dell'economia circolare;
- c) favorire la tutela e la preservazione delle tradizioni culturali locali e della biodiversità agricola e naturale, perseguendo il raggiungimento e il mantenimento di un'elevata qualità ambientale del territorio e la tutela delle qualità intrinseche dei prodotti biologici, anche al fine di prevenire la loro contaminazione accidentale, nonché la conservazione e la tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico;
- d) promuovere la diffusione e la valorizzazione delle produzioni biologiche realizzate e dei servizi offerti nell'ambito del distretto, anche attraverso piattaforme informatiche;
- e) favorire la coesione sociale e il senso d'identità nella comunità del distretto, nonché la conoscenza del metodo biologico;
- f) rafforzare l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'ambito del distretto e

promuovere e sostenere l'avvio e lo sviluppo di attività collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica, il turismo rurale, l'artigianato e l'agricoltura sociale;

- g) favorire il rafforzamento delle filiere biologiche provinciali e il loro sviluppo in un ambito territoriale delimitato e omogeneo;
- h) promuovere la realizzazione di progetti di innovazione, anche riferiti a iniziative di risparmio energetico e di riciclo dei rifiuti, con la partecipazione degli operatori, anche organizzati, e di enti di ricerca, nonché la diffusione delle pratiche innovative individuate.

4. Il distretto biologico si costituisce mediante accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati di ambiti omogenei, che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale.

5. Nell'accordo i soggetti aderenti individuano, in particolare:

- a) l'ambito territoriale interessato dal distretto;
- b) gli impegni e gli obblighi di ciascun soggetto aderente nonché un progetto economico territoriale volto alla realizzazione degli obiettivi indicati dal comma 3;
- c) le modalità per lo svolgimento in modo integrato delle attività del distretto;
- d) le modalità di partecipazione alle decisioni dei soggetti aderenti, inerenti alle attività del distretto.

6. Il riconoscimento del distretto biologico avviene con deliberazione della Giunta provinciale, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei criteri e alle condizioni stabilite ai sensi del comma 7.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce i requisiti, le modalità, gli strumenti, i criteri e le condizioni per l'individuazione, la costituzione e il funzionamento dei distretti biologici, le forme di coordinamento e di partecipazione e quanto altro necessario per l'attuazione di quest'articolo. La Giunta provinciale definisce inoltre le linee generali del progetto economico territoriale."

Art. 17

Sostituzione dell'articolo 67 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 67 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 67

Autorità di controllo e di vigilanza in provincia di Trento

1. Nell'ambito del sistema di controllo previsto dalla normativa vigente, la Provincia è l'autorità preposta al controllo e all'applicazione della normativa in materia di produzione biologica sul proprio territorio.

2. All'attuazione del sistema di controllo provvedono anche gli organismi di controllo autorizzati secondo quanto previsto dall'articolo 68.

3. La Provincia è l'autorità preposta alla vigilanza sugli organismi di controllo.

4. La Provincia può concedere deroghe relative all'utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico, di animali non biologici e di mangimi proteici non biologici, al divieto di produzione parallela convenzionale e biologica, nonché ulteriori deroghe alle norme di produzione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea in materia."

Art. 18

Sostituzione dell'articolo 68 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 68 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 68

Organismi di controllo

1. Possono svolgere le funzioni di organismo di controllo nel territorio provinciale gli enti autorizzati a livello statale, previa presentazione di una comunicazione alla struttura provinciale competente."

Art. 19

Inserimento dell'articolo 68 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 68 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Art. 68 bis

Attività degli organismi di controllo

1. Gli organismi di controllo effettuano i controlli sugli operatori previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di produzione biologica e relativa certificazione e dalle disposizioni impartite dalla struttura provinciale competente, sulla base di un programma annuale di controllo che definisce:

- a) il numero totale degli operatori assoggettati al 31 dicembre dell'anno precedente alla data del controllo all'organismo di controllo, con l'indicazione del numero degli operatori per singola attività;
- b) il numero totale delle visite ispettive da eseguire nell'anno, con la specificazione del numero di visite annunciate, senza preavviso e a campione o supplementari, nonché del numero e della tipologia di campioni da prelevare e analizzare;
- c) una tabella con l'indicazione del numero di visite e dei campioni da eseguire, nonché il numero del personale ispettivo impiegato, suddiviso per mese e per tipologia di attività svolta dall'operatore.

2. Per lo svolgimento delle attività di controllo si applica, per quanto non disposto da quest'articolo, l'articolo 5, commi da 3 a 10 e comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 (Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170)."

Art. 20

Sostituzione dell'articolo 69 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 69 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 69

Obblighi degli organismi di controllo

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa europea e statale, gli organismi di controllo sono tenuti a:

- a) collaborare e partecipare a eventuali azioni di controllo aggiuntive su operatori biologici e su comparti produttivi biologici, su indicazione e in coordinamento con la struttura provinciale competente;
- b) dare immediata comunicazione alla struttura provinciale competente in caso di revoca dell'autorizzazione statale;
- c) dare immediata comunicazione alla struttura provinciale competente delle violazioni commesse dagli operatori iscritti all'elenco provinciale degli operatori biologici, previsto dall'articolo 74, delle conseguenti misure applicate in caso di accertamento di irregolarità, di infrazioni o di

- inosservanze ai sensi dell'articolo 68 bis, comma 2, nonché dell'esito del relativo adempimento;
- d) trasmettere alla struttura provinciale competente, entro il 28 febbraio di ogni anno:
 - 1) l'elenco degli operatori controllati e di quelli riconosciuti idonei alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - 2) una relazione dettagliata sull'attività di controllo svolta e sui provvedimenti adottati nel corso dell'anno precedente;
 - 3) il programma annuale di controllo previsto dall'articolo 68 bis;
 - 4) le relazioni delle verifiche interne e dei riesami periodici relativi al proprio accreditamento per la certificazione di prodotto biologico;
 - e) partecipare a incontri di coordinamento organizzati dalla struttura provinciale competente sul tema della certificazione biologica per garantire l'efficienza del sistema di controllo;
 - f) conservare i fascicoli di controllo per almeno cinque anni successivi all'esclusione dal sistema di controllo o al recesso dell'operatore biologico secondo quanto previsto dalla disciplina statale;
 - g) fornire al personale impiegato per le attività di controllo e certificazione istruzioni chiare, precise e aggiornate sui propri compiti e responsabilità;
 - h) consegnare alla struttura provinciale competente, in caso di scioglimento dell'organismo o di revoca dell'autorizzazione, la documentazione inerente i controlli effettuati sugli operatori provinciali;
 - i) osservare le disposizioni impartite dalla struttura provinciale competente relative all'esercizio dell'attività di controllo;
 - j) redigere e tenere aggiornato un elenco dei prodotti certificati, corrispondente alle categorie commerciali, nel quale ogni prodotto è seguito dalla denominazione del licenziatario;
 - k) consentire alla struttura provinciale competente, e alle autorità competenti per l'esercizio della vigilanza, l'accesso ai propri uffici e agli impianti, e fornire qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria;
 - l) in caso di subentro, trasferire il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante entro quindici giorni dalla notifica di variazione;
 - m) nei confronti degli operatori biologici, a:
 - 1) controllare il rispetto delle specifiche norme tecniche e amministrative impartite dalla struttura provinciale competente;
 - 2) adottare, in caso di irregolarità o infrazioni, i provvedimenti conseguenti a carico degli operatori, anche se receduti o esclusi dal sistema di controllo, per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione;
 - 3) rifiutare la notifica di variazione per cambio di organismo di controllo se a carico dell'operatore sono state emesse misure a seguito di irregolarità o infrazioni ed esse non sono state risolte;
 - 4) rifiutare la notifica di assoggettamento al sistema di un operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall'adozione della misura, fatto salvo il caso di esclusione per morosità;
 - 5) rilasciare all'operatore risultato idoneo, entro novanta giorni dalla notifica, la certificazione dell'operatore biologico e il certificato di conformità del prodotto."

Art. 21

Sostituzione dell'articolo 70 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 70 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 70

Vigilanza sugli organismi di controllo

1. La struttura provinciale competente svolge l'attività di vigilanza sugli organismi di

controllo operanti nel territorio provinciale.

2. L'attività di vigilanza consiste nella verifica periodica dei seguenti aspetti:

- a) il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e provinciale per gli organismi di controllo;
- b) l'efficacia, l'efficienza e l'imparzialità delle procedure di controllo adottate;
- c) l'imparzialità e il comportamento non discriminatorio in merito all'accesso degli operatori nel sistema;
- d) la corretta applicazione delle disposizioni impartite.

3. La struttura provinciale competente svolge l'attività di vigilanza collaborando anche con altre autorità provinciali, regionali e nazionali competenti in materia di ispezioni e controlli nel settore agroalimentare, secondo accordi e protocolli d'intesa che prevedono procedure di condivisione e di scambio, anche elettronico, di documenti e informazioni. La struttura provinciale competente può predisporre eventuali programmi e protocolli operativi per una migliore efficacia dell'attività di vigilanza, che possono prevedere sopralluoghi presso gli organismi di controllo operanti nel territorio e presso gli operatori.

4. Se l'autorizzazione di un organismo di controllo è revocata dalle competenti autorità statali gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo revocato provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'adozione del provvedimento di revoca da parte della struttura provinciale competente."

Art. 22

Sostituzione dell'articolo 71 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 71 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 71

Sanzioni amministrative pecuniarie per gli organismi di controllo

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni di questa legge commesse dagli organismi di controllo si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 20 del 2018.

2. Per le violazioni non espressamente richiamate nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 20 del 2018 e per le altre violazioni di questa legge e del regolamento di esecuzione, l'organismo di controllo e chiunque riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale è punito con una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). La struttura provinciale competente emette l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Provincia. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - media nazionale - verificatasi nei cinque anni precedenti. A questo scopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, la Giunta provinciale fissa i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se è inferiore a questo limite.

4. Il regolamento di esecuzione individua le violazioni per le quali si applica l'istituto del temperamento delle sanzioni amministrative previsto dalla legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative)."

Art. 23

Inserimento dell'articolo 71 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 71 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Art. 71 bis
Sistema di certificazione

1. Per il sistema di certificazione si applica quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/848."

Art. 24

Inserimento dell'articolo 71 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 71 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Art. 71 ter
Certificazione di gruppi di operatori biologici

1. Per la certificazione di gruppi di operatori biologici si applica l'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848.

2. Il regolamento di esecuzione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, può definire:

- a) i requisiti strutturali ed economici che i singoli membri del gruppo devono possedere;
- b) le responsabilità dei singoli membri del gruppo di operatori;
- c) i criteri atti a determinare la prossimità geografica dei membri del gruppo, come la condivisione di strutture o siti;
- d) il sistema dei controlli interni, compresi l'ambito, il contenuto e la frequenza dei controlli da effettuare e i criteri atti a individuare le carenze nella creazione o nel funzionamento del sistema di controlli interni;
- e) le caratteristiche soggettive, la composizione e la dimensione di un gruppo di operatori, nonché le caratteristiche delle produzioni che possono usufruire della certificazione di gruppo e i criteri di compatibilità con la certificazione individuale;
- f) i documenti e i sistemi di tenuta delle registrazioni, il sistema di tracciabilità interna e l'elenco degli operatori;
- g) lo scambio di informazioni tra un gruppo di operatori e le autorità competenti, la struttura provinciale competente e gli organismi di controllo."

Art. 25

Sostituzione dell'articolo 72 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 72 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 72
Obblighi degli operatori

1. Fermi restando gli obblighi concernenti la certificazione, gli operatori devono:

- a) tenere, anche con modalità elettroniche, le registrazioni delle operazioni colturali e di commercializzazione dei prodotti biologici, o in conversione, effettuate;
- b) effettuare tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste nell'esercizio dell'attività di controllo e richieste dall'organismo di controllo;

- c) adottare le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità delle attività;
- d) fornire, sotto forma di dichiarazione, e aggiornare, ove necessario:
 - 1) la descrizione completa delle unità di produzione biologica, o in conversione, e delle attività;
 - 2) le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità delle attività e prevenire i rischi di contaminazione;
 - 3) gli impegni a informare e ad accettare lo scambio di informazioni con l'autorità competente o l'autorità o l'organismo di controllo, previsti dalla disciplina europea vigente;
- e) eseguire le misure adottate dall'organismo di controllo, anche se successive al recesso o all'esclusione dell'operatore, per fatti antecedenti l'esclusione o il recesso;
- f) in caso di soppressione delle indicazioni riferite alla produzione biologica, informare per iscritto gli acquirenti del prodotto circa l'avvenuta soppressione delle indicazioni dalle produzioni;
- g) non presentare, in caso di esclusione, una nuova domanda di notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data della misura di esclusione, fatta salva l'esclusione di morosità;
- h) adottare un sistema che consenta la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti biologici in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione;
- i) comunicare preventivamente all'organismo di controllo la tipologia di contabilità e tracciabilità utilizzata;
- j) mettere a disposizione dell'organismo di controllo e delle autorità competenti in materia di controllo e vigilanza i registri previsti dalla lettera a);
- k) comunicare periodicamente all'organismo di controllo la natura e la quantità di prodotto biologico, o in conversione, immesso sul mercato;
- l) comunicare tempestivamente all'organismo di controllo i reclami ricevuti dai clienti e l'esito dei controlli svolti dalle autorità competenti in caso di contestazioni di non conformità;
- m) fornire le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche se previsto dalla normativa statale vigente.

2. La Giunta provinciale con propria deliberazione può definire la forma, i contenuti e i requisiti che devono avere le registrazioni, le dichiarazioni, la documentazione e le misure pratiche individuate nel comma 1, nonché i casi in cui gli obblighi previsti dal comma 1 possono essere assolti anche in forma associata."

Art. 26

Inserimento dell'articolo 72 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 72 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Art. 72 bis

Sanzioni amministrative pecuniarie per gli operatori

1. Salvo che il fatto costituisca reato, se l'operatore non consente o impedisce le verifiche dell'organismo di controllo, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, se l'operatore omette di mettere in atto gli adempimenti prescritti a seguito dell'accertamento in via definitiva di un'infrazione che comporta la sospensione della certificazione, è punito, anche se non più inserito nel sistema di controllo a seguito di esclusione o di recesso volontario, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro. La sanzione non si applica quando la sospensione dell'operatore è imputabile a morosità.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, se l'operatore omette di mettere in atto gli adempimenti prescritti a seguito dell'accertamento in via definitiva di un'infrazione che comporta l'esclusione

dell'operatore dal sistema di controllo, è punito, anche se non più inserito nel sistema di controllo a seguito di esclusione o di recesso volontario, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro. La sanzione non si applica quando l'esclusione dell'operatore è imputabile a morosità.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, se l'operatore omette di mettere in atto gli adempimenti prescritti a seguito dell'accertamento in via definitiva di un'irregolarità, è punito, anche se non più inserito nel sistema di controllo a seguito di recesso volontario, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, se l'operatore omette di mettere in atto gli adempimenti prescritti a seguito dell'accertamento in via definitiva di un'inosservanza, è punito, anche se non più inserito nel sistema di controllo a seguito di recesso volontario, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.200 euro.

6. Per le altre violazioni di questa legge non espressamente richiamate in quest'articolo e per le violazioni del regolamento di esecuzione l'operatore è punito con una sanzione amministrativa da 200 a 1.200 euro.

7. Se la violazione è commessa da imprese con i parametri di microimpresa in base alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, la sanzione amministrativa è ridotta ad un terzo.

8. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge n. 689 del 1981. La struttura provinciale competente emette l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Provincia. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - media nazionale - verificatasi nei cinque anni precedenti. A questo scopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, la Giunta provinciale fissa i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se è inferiore a questo limite.

9. Il regolamento di esecuzione individua le violazioni per le quali si applica l'istituto del temperamento delle sanzioni amministrative previsto dalla legge provinciale n. 20 del 1982."

Art. 27

Sostituzione dell'articolo 74 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 74 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 74

Elenco provinciale degli operatori biologici

1. Presso la Provincia è istituito l'elenco provinciale degli operatori biologici, distinto in tre sezioni: produttori, preparatori e importatori. Nella sezione produttori rientrano anche i raccoglitori di prodotti spontanei biologici. Nell'elenco provinciale può essere iscritto l'operatore che, a seguito dell'effettuazione della notifica, è stato riconosciuto idoneo dall'organismo di controllo prescelto mediante l'emissione della certificazione, e che opera sul territorio provinciale.

2. L'elenco provinciale degli operatori biologici è pubblico. Per favorire la conoscibilità degli operatori biologici iscritti, la Provincia pubblica sul sito istituzionale, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco degli operatori biologici della provincia di Trento iscritti il 31 dicembre dell'anno precedente, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, e in particolare nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati."

Art. 28

Inserimento dell'articolo 74 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 74 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Art. 74 bis

Organizzazioni dei produttori biologici

1. La Provincia riconosce, nel rispetto della disciplina statale, le organizzazioni dei produttori biologici operanti sul territorio provinciale, secondo le modalità, i criteri e i requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale."

Art. 29

Inserimento dell'articolo 74 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 74 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Art. 74 ter

Regolamento di esecuzione

1. La Giunta provinciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, sentito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, adotta il regolamento di esecuzione di questo capo.

2. Con il regolamento di esecuzione sono definiti in particolare:

- a) le violazioni per le quali si applica l'istituto del temperamento delle sanzioni amministrative;
- b) le condizioni e le disposizioni organizzative e procedurali per l'applicazione delle norme di produzione biologica;
- c) ogni altra disposizione necessaria per dare attuazione a questo capo."

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 30

Abrogazioni

1. Gli articoli 73 e 76 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 e il comma 5 dell'articolo 35 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, sono abrogati.

Art. 31

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 74 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come inserito dalla presente legge, continuano ad applicarsi gli articoli 69, 70, 71, 72 e 73 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 nella formulazione previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché sostituiti o abrogati.

2. Gli articoli 71 bis e 71 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come inseriti dalla presente legge, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 32
Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione degli articoli 3 e 6 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione del comma 1 sexies dell'articolo 15 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come inserito dall'articolo 4, comma 2, della presente legge, stimate nell'importo di 100.000 euro per l'anno 2022, si provvede integrando per il medesimo anno lo stanziamento della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede riducendo, per il medesimo importo e per il medesimo anno, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, stimate nell'importo di 5.000 euro per l'anno 2022, si provvede integrando per il medesimo anno lo stanziamento della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede riducendo, per il medesimo importo e per il medesimo anno, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

4. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 2, stimate nell'importo di 70.000 euro per l'anno 2022, 120.000 euro per l'anno 2023, 170.000 euro per l'anno 2024 e 150.000 per l'anno 2025, si provvede integrando per i medesimi anni lo stanziamento della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede riducendo, per i medesimi importi e per i medesimi anni, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

5. Dall'applicazione dell'articolo 8 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti).

6. Dall'applicazione dell'articolo 9 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 03 (Ricerca e innovazione), titolo 2 (Spese in conto capitale).

7. Dall'applicazione degli articoli 15 e 16 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Con riferimento alle eventuali spese discrezionali, esse devono essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo - capitolo 905400 e relativi articoli - previsto in bilancio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti), e secondo le modalità stabilite dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

8. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

9. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 28 luglio 2021

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Maurizio Fugatti

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/>). Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 3

- L'articolo 4 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 - e cioè della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Limiti d'intervento

1. Per ciascuna azienda l'importo massimo della spesa ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste da questo titolo per gli investimenti aziendali di cui agli articoli 42, 44, 45 e 46 non può essere superiore ad un milione di euro per il periodo di validità del regime di aiuti autorizzato dall'Unione europea e con decorrenza dalla concessione della prima agevolazione.

2. Ai fini di questo titolo, per il calcolo del tempo normale di lavoro di un'unità lavorativa si fa riferimento a una settimana lavorativa di quaranta ore; per il calcolo del fabbisogno normale di lavoro delle imprese agricole si fa riferimento ai valori medi unitari stabiliti dalla Provincia.

3. Fatto salvo **quanto stabilito dal comma 3 bis** e quanto diversamente disposto da questo titolo, la percentuale massima di agevolazione per gli investimenti aziendali è fissata al 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al 55 per cento per le domande presentate, entro cinque anni dall'insediamento, da giovani imprenditori di età inferiore a quarant'anni. Qualora le iniziative siano ricomprese nei casi speciali di cui ai punti 4.1.2.2, 4.1.2.3 e 4.1.2.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C 28 del 1° febbraio 2000, nonché nei casi speciali previsti dai vigenti orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale, e siano rispettate tutte le condizioni ivi previste, le predette percentuali sono aumentate al 75 per cento.

3 bis. Se i contributi sono concessi applicando la normativa europea in materia di aiuti di Stato d'importanza minore (de minimis) non si applica il limite percentuale massimo di agevolazione previsto dal primo periodo del comma 3. Resta fermo il rispetto del massimale triennale stabilito dalla medesima normativa europea nonché, ove previste, delle percentuali massime di agevolazione stabilite da questo titolo o dalla Giunta provinciale con propria deliberazione."

Nota all'articolo 4

- L'articolo 15 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 15 ter

Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Contributi a sostegno della transizione ecologica e digitale

1. Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, agro-alimentare, zootecnico e forestale, la Provincia può concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole o associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili, nonché per interventi volti a ridurre il consumo di energia in fonti primarie, fino alla misura massima prevista dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato con finalità ambientali.

1 bis. Per realizzare e gestire congiuntamente impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili la Provincia può inoltre concedere i contributi previsti dal comma 1, nei limiti ivi indicati, ai consorzi costituiti tra imprese agricole.

1 ter. la Provincia, in particolare, può concedere contributi fino al 50 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di impianti per il recupero e il trattamento anaerobico di effluenti zootecnici e prodotti vegetali per la produzione di energia da parte di aziende agricole singole o associate, autorizzati ai sensi dell'articolo 62 ter della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale). Possono inoltre essere concessi contributi fino al 50 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di strutture accessorie agli impianti di trattamento, da parte dei consorzi e delle cooperative costituiti tra imprese agricole; le agevolazioni sono concesse applicando la normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

1 quater. La Provincia può concedere contributi fino al 50 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di macchinari necessari allo spargimento dei materiali derivanti dal trattamento effettuato tramite gli impianti previsti dal comma 1 ter.

1 quinquies. Per sviluppare e valorizzare la pratica della produzione di biogas a partire dai reflui zootecnici la Provincia elabora piani promozionali, campagne informative e momenti formativi per sensibilizzare la pubblica opinione e gli imprenditori agricoli sugli aspetti positivi e sulla sostenibilità di questi impianti.

1 sexies. Per il perseguimento degli obiettivi dell'Unione europea per la transizione ecologica e digitale, al fine di implementare meccanismi virtuosi d'innovazione tecnologica e digitale e accrescere il livello di sostenibilità dell'agricoltura, possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di sviluppo tecnologico, anche a carattere sperimentale ed evolutivi di iniziative progettuali avviate nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) o nell'ambito dei gruppi operativi istituiti ai sensi della lettera h ter) del comma 1 dell'articolo 49.

1 septies. I contributi previsti dal comma 1 sexies possono essere concessi, fino alla percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammessa, e comunque nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai soggetti indicati dall'articolo 2 nonché ai gruppi operativi istituiti ai sensi della disciplina dell'Unione europea concernente il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura e ai sensi della lettera h ter) del comma 1 dell'articolo 49.

~~2. — La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo; nella definizione della misura tiene conto del regime di cumulabilità previsto dalla normativa statale per il sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.~~

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, anche in relazione alle caratteristiche e alla durata dei progetti; nella definizione della misura tiene conto del regime di cumulabilità previsto dalla normativa dell'Unione europea. Resta ferma la cumulabilità della misura con altri interventi, anche statali, che non costituiscono aiuti di Stato.

3. Fatte salve le disposizioni dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, quest'articolo ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

Nota all'articolo 5

- L'articolo 45 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 45

Agevolazioni per l'acquacoltura e l'elicoltura

1. Al fine di promuovere, sviluppare e risanare l'allevamento di pesci, di anfibi, di crostacei e di molluschi eduli, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), e) ed i), può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 40 per cento per:

- a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture di allevamento, ivi comprese le attrezzature fisse;
- b) le operazioni necessarie per l'esecuzione dei piani di risanamento, nonché il reintegro del materiale ittico di ripopolamento con soggetti ufficialmente indenni;
- b bis) la realizzazione, l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento di strutture per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti dell'acquacoltura e relativi sottoprodotti, per i relativi impianti e attrezzature, ivi compresi quelli necessari per lo smaltimento e la depurazione dei reflui.

2. Qualora le iniziative di cui al comma 1 comportino l'utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti negativi sull'ambiente la percentuale massima dell'agevolazione può essere elevata al 50 per cento.

3. Le agevolazioni per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), possono essere concesse soltanto ai soggetti che aderiscono ai piani di risanamento e profilassi delle malattie infettive approvati dalla Provincia.

3 bis. Ai soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), e) e i), in fase di conversione dalla produzione tradizionale a quella effettuata secondo le norme sulla produzione biologica, può essere concesso un contributo fino alla misura massima dell'80 per cento, a copertura delle maggiori spese per l'acquisto di prodotti per l'alimentazione dei pesci. Tale contributo è limitato al periodo di conversione ed è concesso in applicazione della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. In caso d'iniziativa rearsi necessarie a seguito di provvedimenti da parte dell'autorità sanitaria, i benefici di quest'articolo possono essere concessi a tutti gli allevatori interessati che ne facciano domanda, e il contributo è elevabile fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

4 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 e fatte salve le disposizioni dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, l'efficacia della lettera b bis) del comma 1 decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

Nota all'articolo 6

- L'articolo 46 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 46

Agevolazioni per le produzioni vegetali

1. Al fine di promuovere il miglioramento delle produzioni vegetali, comprese quelle olivicole, anche attraverso la realizzazione di strutture e di opere di miglioramento fondiario, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, a esclusione di quelli indicati dalle lettere f), g) e h), può essere concesso un contributo per le seguenti iniziative:

- a) rinnovi e ammodernamenti di impianti viticoli, frutticoli e olivicoli, al fine di adeguare le produzioni alle esigenze del mercato, alla vocazione e tipicità delle aree;
- b) nuovi impianti con specie frutticole e viticole compatibili con le disposizioni di cui alle organizzazioni comuni di mercato;
- c) impianti di colture erbacee e arbustive, nonché colture orticole e da tubero; sono esclusi, in ogni caso, interventi per impianti di colture annuali;
- d) attrezzature e macchinari per operazioni colturali e di raccolta;
- e) realizzazione e adeguamento di strutture aziendali per la conservazione, trasformazione e

- commercializzazione delle produzioni vegetali, **nonché acquisto di macchine e attrezzature**;
- f) realizzazione e adeguamento di serre, tunnel leggeri e coperture, acquisto di attrezzature per le coltivazioni protette e acquisto e installazione d'impianti fissi di reti antigrandine;
 - g) realizzazione d'impianti irrigui, fabbricati aziendali e altre opere di miglioramento fondiario, ivi compresi gli interventi di miglioramento qualitativo dei prati e dei pascoli e gli interventi di disboscamento;
 - h) realizzazione degli investimenti materiali necessari per l'acquisizione di certificazioni di qualità e conformità e per il rispetto della normativa igienico-sanitaria e della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - i) approntamento di carte tematiche di zonazione volte a individuare le colture più adatte per le diverse aree e ambienti, allo scopo di migliorarne il livello qualitativo.

2. Per le iniziative di cui alle lettere e) ed h) richieste dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed i), la percentuale massima di contributo è fissata al 40 per cento della spesa massima ammissibile.

3. Al fine di perseguire il miglioramento qualitativo e l'adeguamento del potenziale delle produzioni in funzione delle esigenze del mercato, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), che predispongano programmi di ristrutturazione degli impianti ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1 può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, definita anche in via forfettaria, per l'acquisto e per la posa in opera del materiale vegetale necessario. Sono esclusi, in ogni caso, interventi per impianti di colture annuali. Alle iniziative di cui alla lettera i) del comma 1 può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile."

Nota all'articolo 7

- L'articolo 47 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 47

Agevolazioni per l'agricoltura biologica

1. La Provincia provvede direttamente alla realizzazione d'iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti biologici.

2. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), limitatamente alle attività di produzione ottenuta con metodo biologico, e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che abbiano come oggetto sociale esclusivo l'esercizio di attività agricola biologica può essere concesso:

- a) un contributo nella misura massima del 40 per cento per la realizzazione, l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento e per l'attrezzatura d'impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione, anche diretta, di prodotti biologici, ivi comprese le attrezzature necessarie per lo smaltimento e la depurazione degli scarichi;
- b) un contributo nella misura massima del 50 per cento per la realizzazione d'impianti di colture arboree, erbacee, arbustive e a frutto piccolo e per la dotazione delle attrezzature e macchine per le operazioni colturali e di raccolta.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), può essere concesso, inoltre, un contributo fino al massimo del 100 per cento dei costi di avviamento sostenuti nel primo anno, ridotto di venti punti percentuali per ciascun anno di esercizio, in modo che l'intervento sia eliminato dopo cinque anni.

~~4. Agli operatori iscritti nell'elenco provinciale degli operatori biologici possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 100 per cento delle spese sostenute per il controllo e per la certificazione del processo produttivo biologico.~~

4. Agli operatori iscritti nell'elenco provinciale degli operatori biologici possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 100 per cento delle spese sostenute, per un periodo massimo di cinque anni, per il controllo e per la certificazione del processo produttivo biologico. Le domande di agevolazione sono presentate dall'operatore biologico o dall'organismo di controllo prescelto dall'operatore, espressamente delegato alla presentazione della domanda e all'incasso del contributo in nome e per conto dell'operatore stesso, o dai centri autorizzati di assistenza agricola previsti dall'articolo 59 per conto dell'operatore biologico e sulla base di specifico mandato scritto. La Giunta provinciale individua criteri, condizioni e modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria da allegare.

4 bis. Allo scopo di favorire la costituzione e lo sviluppo dei distretti biologici riconosciuti ai sensi di questa legge e per la realizzazione del progetto economico territoriale previsto dall'articolo 66 ter, può essere concesso, per un periodo di quattro anni, un contributo fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese di avviamento sostenute nel primo anno, ridotto del 10 per cento per ciascun anno d'esercizio successivo, ai soggetti previsti dall'articolo 66 ter, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato."

Nota all'articolo 8

- L'articolo 48 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 48

Agevolazioni per la qualità dei prodotti

1. La Provincia può concedere aiuti ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonché ai consorzi di tutela dei marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG per incentivare programmi di controllo nel processo produttivo a garanzia delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità, con un intervento massimo per sei anni fino al 100 per cento del costo dei controlli effettuati nel primo anno, ridotto di quindici punti percentuali per ciascun anno a seguire, in modo che al sesto anno l'intervento massimo sia pari al 25 per cento. Questi aiuti possono essere concessi anche ai consorzi di tutela.

2. Ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), nonché ai consorzi di tutela dei marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG la Provincia può concedere anche aiuti per sostenere attività connesse allo sviluppo della qualità dei prodotti, con un intervento massimo di 200.000 euro per beneficiario e per triennio, per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine disciplinate dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, e dal regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari. Questi aiuti possono essere concessi anche alle associazioni istituite per la presentazione e la gestione delle produzioni, disciplinati dal regolamento (CE) n. 510/2006 e dal regolamento (CE) n. 509/2006.

3. Gli aiuti previsti dai commi 1 e 2 possono essere concessi anche alle produzioni di qualità riconosciute e certificate a livello provinciale. Gli aiuti possono essere concessi anche alle piccole e medie imprese del settore agroalimentare, singole o associate, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

4. Ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli per conto dei singoli imprenditori ad esse associati, che si impegnino ad applicare tecniche di difesa alternative in fruttiviteicoltura per almeno cinque anni, può essere concesso un premio fino a un massimo di 130 euro per ettaro, calcolato sulla base del costo aggiuntivo derivante dall'applicazione di tecniche di difesa alternative.

4.1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare nonché la costituzione, lo sviluppo e il rafforzamento dei distretti del cibo, come definiti e individuati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), la Provincia promuove accordi di filiera e di distretto a rilevanza provinciale o interprovinciale tra gli operatori delle filiere, ivi comprese le organizzazioni di produttori.

4 bis. La Provincia può realizzare, direttamente o avvalendosi dell'opera di enti o soggetti rappresentativi del settore agricolo provinciale, oppure di collaborazioni con altri enti pubblici, iniziative e progetti riguardanti:

- a) inchieste, studi, nonché ricerche finalizzati alla valorizzazione delle peculiarità presenti nell'agricoltura di montagna, anche in relazione a fattori di salubrità nutrizionale e terapeutica dei suoi prodotti;
- ~~b) l'individuazione e la caratterizzazione di distretti rurali e agroalimentari di qualità.~~
- b) l'individuazione, la costituzione e lo sviluppo dei distretti del cibo previsti dal comma 4.1, le cui caratteristiche sono definite con deliberazione della Giunta provinciale.**

4 ter. Le iniziative e i progetti possono essere realizzati direttamente dagli enti o soggetti rappresentativi di cui al comma 4 bis. In tal caso la Giunta provinciale determina i criteri e le modalità di assegnazione dei finanziamenti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato."

Nota all'articolo 10

- L'articolo 50 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 50

Sistema informativo agricolo provinciale

1. Nell'ambito del sistema informativo provinciale è attivato, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche, il sistema informativo agricolo provinciale come strumento per l'azione di governo e come supporto al funzionamento dell'attività amministrativa.

1 bis. La Provincia implementa il sistema informativo agricolo provinciale (SIAP) con le informazioni riguardanti le superfici gestite con metodo biologico, assicurando il raccordo con il sistema informativo nazionale.

2. La Giunta provinciale con propria deliberazione definisce il sistema informativo agricolo provinciale ed i relativi programmi di sviluppo."

Nota all'articolo 12

- La rubrica del capo I del titolo II della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come modificata dall'articolo qui annotato, dispone:

"Capo I

Norme per l'agricoltura biologica **Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica in provincia di Trento**

Nota all'articolo 32

- L'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, dispone

"Art. 4

Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2009 e dal comma 4 bis, la Giunta provinciale promuove il contenimento delle spese di natura discrezionale in modo da conseguire, a decorrere dal 2013, una riduzione delle spese riferite a nuovi interventi di almeno il 60 per cento e, a decorrere dal 2015, una riduzione di queste spese di almeno il 70 per cento, rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010; le spese discrezionali sono imputate a specifici capitoli. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le spese discrezionali riguardanti i servizi generali dell'amministrazione da assoggettare al contenimento. Sono escluse dall'applicazione di questo comma le spese effettuate ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali).

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale emana apposite direttive alle strutture della Provincia, fissando inoltre le modalità per la programmazione e la gestione delle spese discrezionali oggetto di contenimento.

3. Con le direttive sono stabilite anche le modalità di verifica e di monitoraggio del rispetto delle direttive da parte delle strutture. Fermo restando l'obbligo per i dirigenti di ottemperare alle direttive, il loro mancato rispetto incide anche sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato.

4. Per conseguire un contenimento delle spese di locazione e di gestione degli immobili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale adotta un progetto di razionalizzazione degli spazi occupati dalle strutture provinciali. Il progetto riporta anche gli interventi di riqualificazione energetica da effettuare ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, il progetto di razionalizzazione assicura risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto-legge, anche attraverso il ricorso alla riduzione dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso

istituzionale. Il progetto è modificato e integrato per conseguire i citati obiettivi di risparmio, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

4 bis. A decorrere dal 2013 le spese complessivamente sostenute per gli organi collegiali di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Provincia sono ridotte almeno del 25 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010. Sono escluse dall'applicazione di questo comma le spese sostenute per gli organi collegiali istituiti dalla Provincia, a decorrere dal 2013, per espressa previsione di legge o, per un periodo di validità temporalmente limitato, per l'esercizio di funzioni consultive o di controllo imposte da specifiche e straordinarie esigenze, derivanti in particolare dal conseguimento degli obiettivi del piano di miglioramento.

- L'articolo 27 della legge provinciale di contabilità 1979 - e cioè della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), dispone:

"Art. 27

Variazioni di bilancio

1. Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio con propria deliberazione.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 la Giunta provinciale può:

- a) apportare al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale variazioni compensative tra le dotazioni dei macro-aggregati appartenenti al medesimo programma e titolo, in relazione all'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011;
- b) apportare le altre variazioni previste dall'articolo 46, comma 3, e dall'articolo 48, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 118 del 2011, salva diversa previsione del regolamento di cui all'articolo 78 ter, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;
- c) effettuare modifiche agli elenchi previsti dall'articolo 39, comma 11, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 118 del 2011;
- d) apportare variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per incrementare le entrate e le spese afferenti i conferimenti di beni e crediti a titolo di aumento di capitale sociale, nonché quelle afferenti le permutate di beni, crediti o altre attività, nel rispetto dell'ordinamento statutario e delle eventuali indicazioni contenute nel DEFP.

3. Il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia finanziaria può:

- a) effettuare le variazioni previste dall'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, salva diversa previsione del regolamento di cui all'articolo 78 ter, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;
- b) effettuare i prelievi dal fondo previsto dall'articolo 48, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 118 del 2011.

4. I dirigenti generali e i dirigenti di servizio sono autorizzati a effettuare con determinazione storni di cassa fra i propri capitoli appartenenti allo stesso macro-aggregato.

5. Le variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale possono essere adottate con il medesimo provvedimento, riportando in distinti allegati le variazioni relative all'uno e all'altro documento.

6. Nel rispetto degli schemi di bilancio del decreto legislativo n. 118 del 2011, quando la variazione di bilancio è di competenza della Giunta provinciale o del dirigente del dipartimento competente in materia finanziaria essi dispongono, se necessario, l'istituzione di nuove tipologie, nuovi programmi e nuovi capitoli."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 14 aprile 2021, n. 94, d'iniziativa della Giunta provinciale su proposta del l'assessore Giulia Zanotelli concernente "Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 in materia di promozione dell'agricoltura biologica".
- Assegnato alla seconda commissione permanente il 19 aprile 2021.
- Parere favorevole della seconda commissione permanente sul testo dal titolo "Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003, in materia di promozione dell'agricoltura biologica e di sostegno

all'economia agricola, e della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001" espresso il 24 maggio 2021.

- Approvato dal consiglio provinciale con il titolo "Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003, in materia di promozione dell'agricoltura biologica e di sostegno all'economia agricola" il 20 luglio 2021.